

## Il progetto WhistleblowingPA rispetto alla funzione del cosiddetto “custode dell’identità”

Le Linee Guida dell’A.N.AC. (adottate dall’Autorità con [Delibera n. 469 del 9 giugno 2021](#)) hanno previsto la funzione del cosiddetto *custode dell’identità*, la cui definizione coincide con “il soggetto individuato dall’amministrazione che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all’identità del segnalante. L’identità del segnalante non è nota al custode. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT. Non è coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione”. L’unica altra caratteristica indicata per il custode è che “la scelta del soggetto individuato quale custode dell’identità ricada su un dipendente dell’amministrazione dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza”.

Alla luce delle limitate informazioni contenute nelle Linee Guida, abbiamo chiesto alla stessa Autorità Anticorruzione alcune delucidazioni sull’istituto. Le risposte sono state pubblicate in alcune FAQ presenti sul sito dell’A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/faq-whistleblowing?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac>) e nonostante non aggiungano molto a quanto già detto nelle Linee Guida, esplicitano un punto importante: **la figura del custode non è da considerarsi obbligatoria**.

Le Linee Guida dell’Autorità, inoltre, sono una regolamentazione di secondo livello. La legge prevede responsabilità ben precise in capo al RPCT e nel dubbio andrebbe data priorità alla norma di primo livello.

La figura del custode è stata istituita pensando che nascondere l’identità del segnalante all’RPCT sia utile alla tutela del *whistleblower*. Se il principio può avere una *ratio* per l’ufficio *whistleblowing* dell’A.N.AC. come soggetto ricevente esterno delle segnalazioni, crediamo che invece non vi sia valore aggiunto nel caso di riceventi interni. Da un lato quindi, le tutele nei confronti di chi segnala potrebbero essere depotenziate, dall’altro le responsabilità del RPCT diventerebbero meno chiare una volta introdotto un altro soggetto nel processo di gestione della segnalazione.

Il progetto WhistleblowingPA ha deciso quindi di non implementare, nella sua modalità standard, la figura del custode, sulla base di diverse motivazioni:

1. Con il custode, viene oscurata all’RPCT la conoscenza dei dati identificativi del segnalante: questa autolimitazione predisposta dal RPCT può però limitarne le responsabilità previste dalla legge. Poniamo, ad esempio, il caso che il RPCT involontariamente esponga il segnalante durante le attività istruttorie, non avendo conoscenza del nome dello stesso in quanto “protetto dal custode”.

Nel momento in cui un segnalante decida di identificarsi ha diritto a essere tutelato in ogni modo dall’RPCT e - a nostro avviso - quest’ultimo può certamente avere accortezze maggiori nell’istruttoria se conosce il soggetto da tutelare.

2. Il custode dovrebbe “custodire” i dati inseriti in campi precisi (es. nome/cognome) del questionario di segnalazione. Questo presuppone che negli altri campi della segnalazione non ci siano dati identificativi riconoscibili o che nome/cognome non siano contenuti in altri campi (ad es. negli allegati). Riteniamo difficile che si verifichino casi in cui elementi come il nome e il cognome non si trovino anche in altri campi della segnalazione, per questo riteniamo inadeguata questa funzione.
3. Cosa succede se nei campi “custoditi” vengono fornite indicazioni generiche come Mario o Maria Rossi? In questo caso il RPCT potrebbe pensare avere avviato l’istruttoria di una segnalazione proveniente da un segnalante noto quando invece andrebbe considerata come proveniente da un soggetto anonimo.
4. Mancano dei criteri approfonditi per la scelta del custode, non essendo l’imparzialità e l’indipendenza elementi sufficienti a definire chi potrebbe ricoprire un ruolo di questo tipo. Andrebbero inoltre indicate



le motivazioni che dovrebbero permettere la rivelazione dell'identità su richiesta; questa dovrebbe essere un evento piuttosto eccezionale e non ricorrente e quindi la richiesta di rilascio dell'identità non dovrebbe essere generica. Questo soggetto non è infatti previsto dalla norma ed andrebbe quindi regolamentato in modo molto più definito (tra le altre cose non viene neanche menzionato il fatto che debba essere autorizzato al trattamento dei dati).

Il *whistleblowing* è una disciplina a tutela dei segnalanti, che si basa sul presupposto che un soggetto segnali a un altro informazioni relative a possibili irregolarità o reati con la promessa che la sua identità verrà tutelata durante l'istruttoria. Il soggetto ricevente ha quindi l'onere e la responsabilità di accertare i fatti senza esporre il segnalante.

Eppure, proteggere la riservatezza di un soggetto di cui non si conosce l'identità non è possibile. Sarebbe più opportuno piuttosto permettere la ricezione di segnalazioni anonime.